

Il primo accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

di Vincenzo Giannotti

Unitamente al riaccertamento straordinario dei residui, l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia esigibilità rappresenta l'altra grande criticità da parte degli enti locali. Si è avuto modo di evidenziare come, in sede di riaccertamento dei residui attivi, i responsabili dei servizi dovranno eliminare quelli privi di un titolo giuridico sottostante, ovvero prescritti (indicandone le ragioni) e/o insussistenti, mentre quelli assistiti dal titolo giuridico (esempio ruoli, liste di carico ecc.) andranno o lasciati o eventualmente re-imputati negli anni di competenza. In particolare, qualora assistiti dal titolo giuridico, anche se di difficilissima esazione non potranno essere cancellati. Prima dell'intervento della legge finanziaria 2015, il d.lgs.126/14 aveva previsto la possibilità di ripartire in quote costanti un eventuale disavanzo generato dalla cancellazione dei residui attivi "fasulli" su un periodo massimo di 10 anni, con un'incidenza dell'eventuale disavanzo emerso pari ad almeno il 10% annuo. Ma ci si è resi subito conto che i 10 anni previsti, per moltissimi Comuni, rappresentavano un periodo non sufficiente, anche a fronte della consistenza degli stessi a fronte delle stime elaborate dal Ministero dell'Economia e del Bilancio. Per tale ragione, nella legge finanziaria 2015, il comma 538, recependo le indicazioni dell'ANCI, ha previsto che:

- «Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo»;

- «per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno» previsto precedentemente sono state sostituite dalle seguenti: «in non più di 30 esercizi a quote costanti».

Ritornando al primo accantonamento al FCDE da effettuare nel bilancio 2015, emerge, quindi, la necessità di una corretta stima della svalutazione dei crediti vetusti da parte dei responsabili dei servizi. Con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione, il principio applicato n. 3.3 precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile (di parte corrente e in c/capitale), denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in relazione: a) alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio ; b) alla loro natura; c) alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione. I responsabili delle entrate dovranno evidenziare quali entrate sono soggette a crediti di dubbia e difficile esazione (con esclusione di quelle accertate per cassa, delle amministrazioni pubbliche, quelle assistite da fidejussioni, rimosse per altro ente), e calcolare per ciascuna entrata, la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati. Effettuato il calcolo sarà possibile determinare l'importo dell'accantonamento al fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate. Per il calcolo si rinvia all'articolo (www.bilancioecontabilita.it 28/10/2014). Qui di seguito la determina o diverso atto di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuata dal responsabile dei servizi finanziari, al solo fine di indicare i passaggi necessari. Nell'allegato C) per semplicità è stata inserita solo il totale del titolo 1,

BOZZA DI DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

IL DIRIGENTE

Premesso che

- Il principio contabile al punto 3.3 precisa che Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione;
- Nel bilancio di previsione è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata);
- L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata;
- Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo;

Considerato che Le entrate stanziate nel 2015/2017 che possono dar luogo a crediti di dubbia esigibilità in relazione alle quali si è previsto un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

- Accertamenti ICI
- TARI
- Accertamenti IMU
- Servizio mensa scolastica
-

Preso atto che

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- Per ciascuna entrata si è proceduto a calcolare la media tra incassi in c/competenza e in c/ residui e accertamenti degli ultimi 5 esercizi scegliendo tra i tre metodi di calcolo indicati nel principio contabile quello del metodo di calcolo della media semplice;
- Il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti ha considerato tra gli incassi, come previsto dai principi contabili, anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente;

Accertato che sulla base del prospetto, allegato C, l'applicazione della percentuale di svalutazione applicate alle citate entrate, determina un valore complessivo del FCDE pari a complessivi €_____ al quale va sottratto il Fondo di Svalutazione Crediti presente al 31/12/2014 calcolato secondo il D.L.95/12, per un importo di variazione pari ad €_____ che sarà iscritto nel bilancio di previsione 2015, nonché utilizzando la stessa metodologia si ottiene un valore per l'anno 2016 pari ad €_____ e 2017 pari ad €_____;

Considerato che a seguito della cancellazione dei residui attivi avvenuta con il riaccertamento straordinario,

Visto l'art.107 TUEL

DETERMINA

- Al fine della costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, in qualità di responsabile dei servizi finanziari, il metodo utilizzato per il calcolo è stato quello della media semplice;
- Sulla base delle entrate soggette a formazione dei crediti di dubbia esigibilità, così come evidenziate in premessa, è stato possibile determinare il valore da inserire nel bilancio pluriennale 2015-2017 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il quale al netto del Fondo di Svalutazione Crediti stanziato al 31/12/2014, risulta pari ai seguenti valori:
 - Per l'anno 2015 pari a complessivi € _____;
 - Per l'anno 2016 pari a complessivi € _____;
 - Per l'anno 2017 pari a complessivi € _____;
- Il dettaglio della formazione del citato FCDE è allegato alla presente determinazione, il quale sarà allegato al bilancio di previsione 2015-2017, quale allegato C, unitamente alla nota integrativa al bilancio di previsione 2015-2017.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
Esercizio finanziario 20xx					
(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)					

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENT O DI BILANCIO (a)	ACCANTONAM ENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAM ENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	Percentuale di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile 3.3 d = c/a
	<u>ENTRATE CORRENTI DI NATURA PEREQUATIVA, CONTRIBUTIVA E TRIBUTARIA</u>				
<u>1010100</u>	<u>Tipologia 101: imposte tasse e provvedimenti assimilati</u>	<u>€ 10.000,00</u>	<u>€ 1.050,00</u>	<u>€ 1.400,00</u>	<u>14,00%</u>
	Di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	€ 3.000,00			
	<u>Tipologia 101: imposte tasse e provvedimenti assimilati non accertati per cassa</u>	<u>€ 7.000,00</u>	<u>€ 1.050,00</u>	<u>€ 1.400,00</u>	<u>20,00%</u>
<u>1010200</u>	<u>Tipologia 102: tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)</u>				
<u>1010300</u>	<u>Tipologia 103: tributi dovuti e regolati alle Autonomie Speciali (solo per le regioni)</u>				
<u>1010400</u>	<u>Tipologia 104: Compartecipazione di tributi</u>				

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

<u>1030100</u>	<u>Tipologia 301: fondi perequativi da amministrazioni centrali</u>				
<u>1030200</u>	<u>Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia Autonoma</u>				
<u>1000000</u>	<u>TOTALE TIOLO 1</u>	<u>€ 10.000,00</u>	<u>€ 1.050,00</u>	<u>€ 1.400,00</u>	

17 marzo 2015

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente